



I.I.S.S. "RUGGERO II" - ARIANO I. (AV) Prot. 0009847 del 19/12/2019

01-05 (Uscita) Sede Via Covotti - Tel. 0825 164.33.86 | Sede Piazza Dante, 1 – Tel. 0825 164.34.24 | 83031 Ariano Irpino (AV)

e-mail: avis023003@istruzione.it | www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it | Cod. Mec. AVIS023003 | C.F. 90015570642

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI (Delibera CdD 11/12/2019 e Consiglio di Istituto del 17/12/2019)

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 "Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- Nota MIUR prot.n° 3602/PO del 31 Luglio 2007

Gli impegni che qui si indicano sono definiti in base alla loro valenza educativa e tutto ciò che viene normato diventa riferimento imprescindibile per tutto ciò che riguarda e riguarderà gli aspetti disciplinari e sanzionatori.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del IISS "RUGGERO II".

Ricordiamo i principi basilari contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007):

- L'importanza di un patto educativo tra studenti, genitori e scuola (vedi Patto di Corresponsabilità)
- o Il rispetto della dignità umana per realizzare una vivile convivenza democratica
- o Il contrasto di ogni forma di prevaricazione
- o L'interconnessione di diritti e doveri per la formazione di un'identità positiva che di seguito si precisano

#### DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

#### Gli studenti hanno diritto:

- ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale;
- ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e la dispersione scolastica;
- ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto;
- ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio di Classe;
- a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;
- a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla Bacheca del Registro di classe
- a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova
- ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica (non più di una verifica scritta al giorno)

#### LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:

- rispettare coi propri atteggiamenti, col linguaggio e con l'abbigliamento i compagni, i docenti ed il personale della scuola;
- mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona e favorisce lo "star bene insieme";
- rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato;
- leggere le comunicazioni pubblicate sulla bacheca del registro elettronico;
- assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;

- conoscere l'Offerta Formativa (PTOF) presentata dagli insegnanti;
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità;
- svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti;
- tenere spento il cellulare a scuola (in caso di effettiva necessità, o di utilizzo didattico è consentito solo sulla base di preventiva autorizzazione del docente);
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità.
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico Regolamento di Istituto

#### Caratteri e finalità

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall'art. 1 del DPR 249/98: " la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.......dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano."

Il presente regolamento recepisce, inoltre, le recenti direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, attraverso il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010, e la L. 107/2015. Recepisce, infine, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Miur aprile 2015. In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le *modifiche* e *integrazioni* apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98, *il regolamento di disciplina* si propone di rendere possibile e favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, famiglie).

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

**Contenuto del Regolamento** (in coerenza con le modifiche e le innovazioni introdotte dal DPR 235/07 e con quanto lì prescritto):

- Le "mancanze disciplinari" (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti)
- Le sanzioni applicabili (le conseguenze alle mancanze disciplinari)
- Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l'irrogazione delle sanzioni.
- Le impugnazioni delle sanzioni

#### LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate *mancanze disciplinari* tutti quei comportamenti contrari ai *Doveri* propri degli studenti o in violazione ai divieti, previsti dall'art. 3 del DPR 249/98. In particolare:

- a) Violazione del dovere di regolare frequenza
- b) Violazione del dovere di assiduo impegno
- c) Violazione del dovere di rispetto della persona
- d) Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza
- e) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati

### **LE SANZIONI** - principi

- 1. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 1.4 DPR 235/07).
- 2. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità *educativa*, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica.
- 3. Le sanzioni devono ispirarsi al principio della *gradualità*, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno.
- 4. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
- 5. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art.1.3 DPR 235/07). Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'allievo/a, dalle lezioni, le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

- 6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1.3 DPR 235/07)<sup>1</sup>
- 7. La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di *allontanamento dalla comunità scolastica* solo nel caso in cui la violazione sia grave o reiterata e/o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone.
- 8. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come *reato*, il DS, ai sensi dell'art. 361 del cp, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.
- 9. Attività "utili" alternative alla sospensione.

La sanzione disciplinare grave (sospensione dalle lezioni) potrà essere sostituita, in parte o totalmente, da un'attività *utile* indicata dal CdC, verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali, la disponibilità di risorse professionali).

" I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità". (art 1.2 DPR 235/07)

In conformità allo spirito della normativa, sono previste come sanzioni alternative alla sospensione, le seguenti attività:

- 1. Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (tra quali, eventualmente, anche la pulizia dei locali scolastici)
- 2. Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso.
- 3. Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.

#### ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni:

- I singoli docenti
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di classe
- Il Consiglio di Istituto

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e al CDI (art.1.6 DPR 235/07).

<sup>1</sup> ll legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità educativa della sanzione e la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto disposto dal DL 137/08: la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame di Stato (si veda la sezione del PTOF relativa alla griglia di valutazione del comportamento).

In particolare, le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *inferiore* ai 15 giorni sono adottate dal CdC. Il **CdC** in questo caso, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, *i rappresentanti dei genitori e degli studenti*; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, dello studente sanzionato o del genitore di questi Nei periodi di allontanamento *non* superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa.

Le sanzioni che invece comportano l'allontanamento dell'allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo *superiore* ai 15 giorni, compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal **CDI** (art 1.9 e 9bis DPR 235/07. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola, promuove un per-corso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

#### PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla scuola sono irrogate dal CdC o CDI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

- 1) Il proponente del provvedimento contesta l'addebito allo studente e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto, recapitandola al D.S.
- 2) Il COORDINATORE, immediatamente o al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della relazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l'allievo è minorenne, la contestazione scritta di addebito, invitandolo ad esporre per iscritto le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore.
- 3) Successivamente, il COORDINATORE apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (studente, se minorenne in audizione protetta, ovvero con i genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni), ascolta le ragioni di ognuno, quindi formalizza l'eventuale contestazione di addebito disciplinare. (vedi mod. di contestazione, all.2)
- 4) Terminata la fase istruttoria, il DS, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
- Il Consiglio di classe delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione
- 5) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore. In un secondo momento, seguirà comunicazione scritta contenente formale irrogazione della sanzione disciplinare.
- 6) Lo studente ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso, entro 15 giorni dalla comminazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.
- 7) Le sanzioni comunicate vanno registrate nel fascicolo personale dello studente.

#### IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

L'art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall'art. 2 del DPR 235/07 che così recita: "contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni..... che decide nel termine di 10 giorni......."

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'organo di garanzia dell'Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni.

#### L'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia nella scuola secondaria superiore, a norma dell'art. 21 DPR 235/07, è costituito da:

- 1) Il D.S. che lo convoca e lo presiede.
- 3) Uno studente, un docente e un genitore designati dal Consiglio di Istituto

L'organo di garanzia dura in carica 1 anno scolastico e decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina. Per quanto attiene il funzionamento dell'organo di garanzia, si stabilisce che: le deliberazioni assunte dall'organo sono da considerare *valide*, sia in prima sia in seconda convocazione, se sono presenti tutti i membri eletti.

### MANCANZE - SANZIONI - PROCEDURE

DPR 249/98 - Art. 3.1

"Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi....." "

In violazione del dovere di regolare frequenza, si elencano le seguenti "mancanze disciplinari"

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
1) Frequenti ritardi     Frequenti richieste di uscita     anticipata	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto se i ritardi e le richieste sono reiterati  Nel caso di assenza collettiva: nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie	- Docente - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie
Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo, durante il cambio dell'ora e a seguito di autorizzazione ad uscire dall'aula	a. Richiamo verbale  b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato	- Docente - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie Segnalazione al CdC

3) Assenza/e ingiustificata/e Ai sensi del DPR 122/2009, del D. Legs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 marzo 2011-prot. n. 1483, "ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso- per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. [] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo".	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato.	- Coordinatore	b. Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie.  Convocazione della famiglia
4) Assenze " strategiche" in concomitanza con veriiche scritte e/o orali	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto se il comportamento è reiterato	- Docente - Coordinatore	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e alle famiglie. Segnalazione al CdC
5) Falsificazione della firma dei genitori Alterazioni dei risultati scolastici	Richiamo scritto  Sospensione dalle lezioni  Sanzioni alternative da 1 a 5  -Eventuale divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione /	- Docente - Coordinatore - Dirigente scolastico	Nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC Audizione dell'allievo/a Sanzione

DPR 249/98 - Art. 3.1 "Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio....." In violazione del dover di *assiduo impegno* si prevedono le seguenti "mancanze disciplinari"

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
Mancato svolgimento delle consegne scolastiche	<ul><li>a. Richiamo verbale</li><li>b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)</li></ul>	Docente della disciplina	In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.  Eventuale convocazione della famiglia (a discrezione del docente)
Dimenticanza del materiale scolastico e dei libri	a. Richiamo verbale     b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)	Docente della disciplina	
<ol> <li>Smarrimento e/o mancata riconsegna di verifiche date in visione</li> </ol>	Richiamo scritto	Docente della disciplina	
<ol> <li>Svolgimento compiti di discipline diverse da quella dell'ora di lezione in corso</li> </ol>	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	In caso di richiamo scritto, annotazione sul R.E. (nota disciplinare) nella parte visibile ad alunni e genitori.  Segnalazione al CdC da parte del docente coordinatore
5. Copiatura dei compiti in classe (prove di verifica)	a. Richiamo verbale b. Richiamo scritto	Docente della disciplina	
6. Interventi inopportuni durante la lezione	<ul><li>a. Richiamo verbale</li><li>b. Richiamo scritto</li></ul>	Docente della disciplina	
7. Disturbo durante lo svolgimento della lezione	<ul><li>a. Richiamo verbale</li><li>b. Richiamo scritto (in caso di comportamento recidivante)</li></ul>	Docente della disciplina	

DPR 249/98 Art. 3.1 pp. 1-3
In violazione dei doveri lì descritti, si elencano le seguenti "mancanze disciplinari" e le conseguenti sanzioni applicabili:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI SECONDO GRAVITA E REITERAZIONE	ORGANO competente ad irrogare la sanzione	PROCEDURA
Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico		Ogni docente dell'Istituto, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente  - DS	Comunicazione alla famiglia in caso di comportamento reiterato
2) Utilizzo di linguaggio scurrile in aula, o comunque all'interno dell'Istituto	a. Richiamo verbale	Ogni docente dell'Istituto, anche su segnalazione dei collaboratori scolastici, in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di comportamento docente  - DS	b. Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
3) Espressioni inopportune, epiteti	Richiamo scritto	- Docente (anche su segnalazione dei	Nota disciplinare sul registro
volgari e/o offensivi, insulti rivolti ai docenti, al personale della scuola e/o	Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 3 a 5 giorni	collaboratori scolastici CdC	elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
ai compagni	alternativa) ua 3 a 3 giorni	Cuc	Convocazione del CdC
			- Audizione dell'allievo
			- Sanzione
			- Comunicazione scritta alla famiglia

4) Atti di bullismo e molestie a danno dei compagni	Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	- CdC - DS - CDI	<ul> <li>Convocazione del CdC</li> <li>Audizione dell'allievo</li> <li>Sanzione</li> <li>Comunicazione scritta alla famiglia</li> </ul>
Atti di cyberbullismo e uso improprio dei social network. Ai sensi delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR aprile 2015 – rientrano nel cyberbullismo: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche; pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; registrazione delle confidenze e inserimento indebito all'interno di una comunità virtuale, pubblica o privata; insinuazione, all'interno dell'account altrui, con l'obiettivo di screditare la vittima; estromissione intenzionale dall'attività on line; invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale; ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.	Divieto di partecipazione ai viaggi di Istruzione  Convocazione del genitore Sospensione dalle lezioni (o sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni  Sospensione oltre i 15 gg. in caso di estrema gravità	- CdC - DS	Convocazione del CdC  - Audizione dell'allievo  - Sanzione  - Comunicazione scritta alla famiglia  - Denuncia alla polizia postale, da parte della famiglia dell'alunno coinvolto o del DS

6) Derisione nei confronti dei	Richiamo scritto	- Docente	- Nota disciplinare sul registro
diversamente abili	-Sospensione dalle lezioni/sanzione	- CdC	elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
	Alternativa da 1 a 15 giorni		- Audizione dell'allievo
			- Convocazione del CdC
7) Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche	-Richiamo scritto	- Docente	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte
dei compagni	Sospensione dalle lezioni/sanzione	- Coordinatore	visibile agli alunni e ai genitori
	alternativa da 1 a 15 giorni	CdC	- Segnalazione al CdC
			- Audizione dell'allievo
			- Convocazione del CdC
Diffusione di materiale inneggiante al razzismo e/oa discriminazioni	-Richiamo scritto	- Docente	- Annotazione sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai
sessuali culturali, etniche, religiose o	- Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 1 a 15 giorni	-Cdc	genitori
	alternativa da 1 a 13 giorni		- Convocazione del CdC
			- Audizione dell'allievo
			- Comunicazione scritta alla famiglia
Comportamenti volontariamente	-Sospensione dalle lezioni/sanzione	- CdC	- Audizione dell'allievo
lesivi dell'integrità fisica, quali aggressioni ai compagni, al personale	alternativa da 6 a 15 giorni		- Convocazione del CdC
ATA, ai docenti, al D.S.			- Sanzione
			- Convocazione della famiglia
			- Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

	ī		
10) L'uso dei cellulari, smartphone e	- L'inosservanza del divieto comporta	- Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul
di qualsiasi apparecchiatura audio e	il ritiro del cellulare e il deposito in		registro elettronico nella parte
video è vietato durante le attività didattiche e all'interno dell'Istituto, se non per finalità scolastiche, previo consenso del docente o del DS (C.M.	Vice- presidenza. L'allievo lo ritirerà al termine delle lezioni	- Docente	visibile agli alunni e ai genitori
n°16/2007 e successive integrazioni)  - Il divieto di usare il cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente ( C.M. n° 362/1998)	<ul> <li>- La violazione del divieto durante lo svolgimento di una verifica scritta determina l'annullamento della prova.</li> <li>La violazione del divieto durante una Verifica orale comporta il ritiro del cellulare.</li> <li>- In caso di particolare gravità e urgenza, per comunicazioni alla famiglia, sarà utilizzato il telefono della scuola</li> </ul>		
11) Divieto di uso di bevande alcoliche. Il consumo di bevande	Richiamo scritto	- Coordinatore	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte
	Sospensione dalle lezioni/sanzione	- Docente	·
alcoliche, negli spazi interni	alternativa da 1 a 5 giorni	CHC	visibile agli alunni e ai genitori
all'istituto è vietato. Il consumo è vietato anche durante le visite		- CdC	Convocazione del CdC
didattiche			-Audizione dell'allievo
			- Sanzione
			- Comunicazione scritta alla famiglia

12) Divieto di uso e/o spaccio di	Se uno studente consuma e/o spaccia all'interno della scuola o all'ingresso o nel cortile, deve essere accompagnato
sostanze stupefacenti.	dal DS, che valuta l'opportunità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In questo caso saranno le forze
	dell'ordine a decidere se trattasi di spaccio (configurante ipotesi di reato e come tale previsto e regolamentato dall'art.73 DPR 309/90) o detenzione che si configura come illecito amministrativo e disciplinato dall'art. 75 del DPR 309/90

## Art. 3.4 DPR 249/98:

In violazione del dovere di rispetto delle *norme di sicurezza* e del regolamento, si elencano le seguenti "mancanze disciplinari" e le sanzioni che ne derivano:

1) Divieto di fumo.  Il divieto è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche nelle aree di pertinenza delle Istituzioni scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica (DL. 104/2013).	Richiamo verbale da parte di ogni docente dell'istituto in ogni occasione, indipendentemente dal rapporto esistente con gli allievi che infrangono questa norma di Comportamento	Docente coordinatore	Segnalazione al cdc dell'allievo  Comunicazione alla famiglia nel caso di allievo/a minorenne  Sanzione pecuniaria nelle modalità e nelle misure previste dalla legge
2) uso di materiali incendiari nei locali scolastici	Richiamo scritto  Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC Coordinatore DS	<ul> <li>Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori</li> <li>Convocazione del CdC</li> <li>-Audizione dell'allievo</li> <li>- Sanzione</li> <li>- Comunicazione scritta alla famiglia</li> <li>Segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS</li> </ul>

<sup>&</sup>quot;Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti....."

3) manomissione dolosa degli	Richiamo scritto	CDC	- Annotazione o nota disciplinare sul
impianti anti-incendio e di sicurezza	Sospensione dalle lezioni/sanzione	Coordinatore	registro elettronico nella parte
	alternativa da 5 a 15 giorni		visibile agli alunni e ai genitori
	Risarcimento del danno		Convocazione del CdC
			-Audizione dell'allievo
			- Sanzione
4) Asportazione di cartelli di	Richiamo scritto	CDC	- Annotazione o nota disciplinare sul
segnaletica per la sicurezza	Sospensione dalle lezioni/sanzione	Coordinatore	registro elettronico nella parte
	alternativa da 5 a 15 giorni		visibile agli alunni e ai genitori
			Convocazione del CdC
			-Audizione dell'allievo
			- Sanzione

# Art. 3.5 DPR 249/98:

In violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati, sono previste le seguenti sanzioni:

1) scritture sui muri e/o sui banchi	Richiamo verbale	Docente	- Annotazione o nota disciplinare sul
e/o sulla cattedra  Ogni danno provocato sia dolosamente sia per scorretto uso	Ripristino dello status quo Richiamo scritto di comportamento	Coordinatore	registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
delle strutture deve essere risarcito. Fatto salvo il principio secondo il	reiterato e/ o in caso di mancato ripristino dello status quo		
quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Risarcimento del danno		

<sup>&</sup>quot; Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola......"

2) Affissione di materiali non	Richiamo verbale	Docente	- Annotazione o nota disciplinare sul
attinenti l'attività scolastica nei locali della scuola	Richiamo scritto	Coordinatore	registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
3) manomissione di serrature, vetri, sanitari, banchi, sedie, cattedre, armadietti Ogni danno sia dolosamente sia per scorretto uso delle strutture deve essere risarcito. Fatto slavo il principio secondo il quale la responsabilità è sempre personale, se non viene individuato il singolo responsabile, ma solo la classe di appartenenza, essa è chiamata a rispondere in solido dei danni provocati	Richiamo scritto Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	CDC Richiamo scritto	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione Comunicazione alla famiglia dell'interessato o alle famiglie di tutta la classe
4) abbandono dei rifiuti in aula Utilizzo incivile dei servizi igienici	Richiamo verbale Richiamo scritto di comportamento Reiterato In entrambi i casi: pulizia dei locali	Docente anche su segnalazione dei collaboratori scolastici	- Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico nella parte visibile agli alunni e ai genitori
5) appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola, dei docenti, dei compagni	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC DS	Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione Eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del DS
6) manomissione del registro elettronico	Sospensione dalle lezioni/sanzione alternativa da 5 a 15 giorni	CDC	Convocazione del CdC -Audizione dell'allievo/i - Sanzione

La Presidente Paola Napoli La Dirigente Scolastica
Teresa De Vito

VISTO, per l'autenticità del documento depositato in originale agli atti della scuola e firmato in calce dal Presidente e dal Dirigente scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Teresa De Vito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.